
437^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.443, punto 7 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.8/04
PRINCIPI OSCE SUL CONTROLLO DELL'INTERMEDIAZIONE DI
ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE/Versione corretta*****PREAMBOLO**

Gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,

1. basandosi sul Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) (24 novembre 2000) in generale e riconoscendo la necessità di rafforzarne in particolare la sezione III, parte D,
2. richiamando il Programma di azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione del commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti (dicembre 2001) che impegna gli Stati a elaborare legislazioni nazionali o procedure amministrative adeguate per regolamentare le attività di intermediazione nel settore delle armi di piccolo calibro e leggere e a intraprendere ulteriori iniziative per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della prevenzione, della lotta e dell'eliminazione dell'intermediazione illecita di armi di piccolo calibro e leggere,
3. intendendo sviluppare ulteriormente le pertinenti disposizioni del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (maggio 2001), del Rapporto della Presidenza della conferenza di Oslo sulla cooperazione internazionale per la prevenzione, la lotta e l'eliminazione dell'intermediazione illecita di SALW (aprile 2003), della Posizione comune dell'UE sul controllo dell'intermediazione di armi (giugno 2003), le raccomandazioni della Guida OSCE sulle migliori prassi sul controllo nazionale delle attività di intermediazione (dicembre 2003) e gli Elementi per una legislazione efficace in materia di intermediazione di armi dell'Intesa di Wassenaar (dicembre 2003),
4. riconoscendo che i regolamenti per il controllo dell'intermediazione dovrebbero essere complementari e compatibili con altri meccanismi di controllo delle SALW, in particolare con quelli relativi ai controlli sulle esportazioni quali strumenti per un controllo efficace e integrato delle armi,

*

Include una correzione alla traduzione del testo.

5. avendo proseguito e approfondito le discussioni sul traffico e sulle attività di intermediazione di armi e avendo raggiunto un accordo su un insieme di disposizioni che promuovono il controllo di tali attività attraverso la legislazione nazionale, come esposto qui di seguito,
6. considerando che alcuni Stati partecipanti dispongono attualmente di una legislazione nazionale in materia, o sono in procinto di riesaminarla o introdurla,
7. hanno deciso di adottare e di attuare i principi esposti nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I: OBIETTIVI

1. Gli obiettivi dei presenti principi sono quelli di controllare le intermediazioni di armi al fine di evitare che vengano eluse le sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni adottate dall'OSCE, inclusi i criteri stabiliti nella sezione III A del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (24 novembre 2000), altri accordi sulle armi di piccolo calibro e leggere o altri accordi in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di ridurre il rischio di diversione di SALW verso mercati illegali, tra l'altro, nelle mani di terroristi e di altri gruppi criminali e di rafforzare il controllo sulle esportazioni di SALW.
2. Al fine di conseguire tali obiettivi, gli Stati partecipanti si adopereranno per garantire che le loro legislazioni attuali o future in materia di intermediazione di armi siano conformi alle disposizioni esposte qui di seguito.

SEZIONE II: PRINCIPI GENERALI

1. Gli Stati partecipanti adotteranno tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione che si svolgono sul loro territorio.
2. Gli Stati partecipanti sono esortati a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da intermediari che sono loro cittadini residenti o da intermediari che si sono stabiliti nel loro territorio.
3. Gli Stati partecipanti istituiranno un quadro giuridico chiaro per le attività di intermediazione lecite.
4. Ai fini del paragrafo 1, per attività di intermediazione si intendono le attività di persone e di entità:
 - che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nel Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere e in particolare nel suo preambolo, paragrafo 3, da un qualsiasi paese terzo verso un altro paese;

oppure

- che acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un qualsiasi paese terzo verso un altro paese.

Il presente paragrafo non osta a che uno Stato partecipante regolamenti le attività di intermediazione nella massima misura prevista dalla propria legge nazionale o definisca nella sua legislazione nazionale le attività di intermediazione in modo da comprendere i casi in cui le SALW sono esportate dal proprio territorio od esoneri dagli obblighi di licenza le attività di intermediazione connesse al trasferimento di tali beni da o verso un altro Stato partecipante.

SEZIONE III: LICENZE/TENUTA DI REGISTRI

1. Per le attività di intermediazione sarà necessario ottenere una licenza o un'autorizzazione scritta dalle autorità competenti dello Stato partecipante ove si svolgono tali attività e, se richiesto dalla legislazione nazionale, ove l'intermediario è residente o stabilito. Gli Stati partecipanti valuteranno le domande di licenza o di autorizzazione scritta per specifiche transazioni di intermediazione in base alle disposizioni della sezione III del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (2000).
2. Gli Stati partecipanti dovrebbero tenere per almeno dieci anni una registrazione di tutte le licenze o autorizzazioni scritte rilasciate ai sensi della sezione III, paragrafo 1.

SEZIONE IV: REGISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONE

1. Gli Stati partecipanti possono inoltre imporre agli intermediari di ottenere un'autorizzazione scritta per operare in qualità di intermediario, nonché istituire un registro degli intermediari di armi. La registrazione o l'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario non sostituirebbe l'obbligo di ottenere la licenza o l'autorizzazione scritta necessaria per ciascuna transazione.
2. Nel valutare le domande di autorizzazione scritta ad operare in qualità di intermediario o le domande di registrazione, gli Stati partecipanti potrebbero tener conto, tra l'altro, di eventuali precedenti in materia di partecipazione ad attività illecite da parte del richiedente.

SEZIONE V: SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Gli Stati partecipanti prenderanno in esame l'istituzione, conformemente alle legislazioni nazionali, di un sistema di scambio di informazioni sulle attività di intermediazione, come appropriato.
2. Le informazioni da prendere eventualmente in considerazione potrebbero includere, tra l'altro, i seguenti settori:
 - legislazione;
 - intermediari registrati e documentazione sugli intermediari (se applicabile);

— domande di registrazione e domande di licenza respinte (se applicabile).

SEZIONE VI: GARANZIE DI APPLICAZIONE

Ciascuno Stato partecipante si impegnerà a stabilire sanzioni adeguate, incluse sanzioni penali, per garantire che i controlli sulle intermediazioni di armi siano effettivamente eseguiti.

SEZIONE VII: DISPOSIZIONE FINALE

1. Gli Stati partecipanti concordano che i presenti principi saranno inclusi, come appropriato, nel riesame dell'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere, come previsto nella sua sezione VI, paragrafi 2 e 3.
2. I presenti principi avranno effetto alla data della loro adozione da parte del Foro di cooperazione per la sicurezza.